



Comune di Piombino
Servizio Politiche Ambientali

Oggetto: Procedimento di Valutazione di screening ricompreso nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza comunale relativo al “Progetto per la riqualificazione e l’ampliamento dell’attività esistente di itticultura” della IGF Società Agricola Srl ubicato in Loc. “Vignarca” n. 24 del Comune di Piombino ai sensi dell’art. 19, alla parte seconda, del D.Lgs 152/2006 ed all’art. 48 della L.R. 10/2010. Proponente: IGF Società Agricola Srl. Parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 73 quater di L.R.10\2010.

Richiesta di Valutazione appropriata

Con la presente, esaminata la documentazione allegata all'istanza di cui all'oggetto e relativa al rilascio della pronuncia di assoggettabilità a Valutazione appropriata di Incidenza di cui all'oggetto, per le aree insistenti nell'Area contigua di tipo B (fascia di tutela esterna) della Riserva Naturale “Padule Orti-Bottagone” e potenzialmente incidenti sui Siti della Rete Natura 2000: codice IT5160010 nonché Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata “Padule Orti-Bottagone” ; istanza acquisita al protocollo regionale con n. 383580 del 10/10/2022, si comunica quanto segue.

Richiamate:

- Dir. C.E. n. 43/92 e n. 147/09;
- D.P.R. 357/1997;
- D.lgs. n. 152/06 e rispettive succ. mod. e integraz.;
- D.G.R. 454/2008;
- L.R. 30/2015 e s.m.i.;
- D.G.R. 644/2004;
- D.G.R. 1223/2015;
- D.G.R. n. 13 del 10/01/2022 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee Guida nazionali”
- Regolamento della Riserva Naturale “Padule Orti-Bottagone”, adottato con del. c.p. n. 87 del 28.04.2004, pronunciamento regionale con d.g.r. n. 644 del 18.09.2006; con particolare riferimento al Titolo IV Direttive per la disciplina delle aree contigue.
- Regolamento Urbanistico d’Area Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto (ottobre 2020)

Preso atto che l’area interessata dall’intervento ricade *nell’Area contigua di tipo B (fascia di tutela esterna) della Riserva Regionale Naturale “Padule Orti-Bottagone”* e che l’intervento proposto è potenzialmente incidente sui Siti

della Rete Natura 2000: *codice IT5160010 Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata "Padule Orti-Bottagone"*;

Visto lo *Screening di Incidenza* prodotto dal proponente, che interessa una **superficie di ha 8,2** suddivisa in due aree distinte denominate Area 1 ed Area 2, ciascuna rispettivamente con una superficie di ha 4,9 e ha 3,3 - in Loc. "Vignarca" n. 24 nel Comune di Piombino (LI);

Rilevato che l'area dell'impianto è situata:

- a circa 80 metri dalla ZSC-ZPS IT5160010 "Padule Orti Bottagone", classificata anche come Riserva Naturale regionale (Cod. RPLI01) ai sensi della L. 394/91 e della LR 30/2015, nonché Zona Umida di Importanza Internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar come da Decreto del MATTM n. 302 del 21/10/2013 (pubblicato sulla G.U. n. 265 del 12/11/2013);
- internamente all'Area Contigua di tipo B della Riserva Naturale regionale Padule di Orti Bottagone;
- lungo il confine dell'Area Contigua di tipo A "Perelli Bassi", che è anche zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di RAMSAR;
- a circa 500 m dall'ANPIL "Parco Costiero della Sterpaia" (Cod. APLI05);

Preso atto che:

- Così come indicato nella specifica scheda del sito di cui alla D.G.R. n. 644/2004, la ZSC/ZPS "Padule Orti Bottagone" è costituita, come tipologia ambientale prevalente da *specchi d'acqua costieri, area umida salmastra con salicornieto, area umida dulcacquicola con canneto, prati umidi*; Inoltre ospita numerose specie tutelate di avifauna, in particolare è considerata un'importante area di sosta per uccelli migratori legati ai diversi ambienti umidi (alternanza di area umida dulcacquicola e salmastra), come ufficialmente riconosciuto dall'inserimento dell'area nell'elenco delle Zone Umide di Importanza Internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar, nonché nell'elenco delle "Important Bird Areas" (aree che rivestono un ruolo fondamentale per gli uccelli selvatici individuate da un progetto di BirdLife International, curato in Italia dalla LIPU);

- La Scheda Natura 2000 per la ZSC/ZPS "Padule Orti Bottagone" redatta ai sensi della Direttiva Habitat attesta che *"La posizione geografica rende il sito importantissimo per la sosta dell'avifauna; frequenti avvistamenti di specie rare o occasionali. Importanti nuclei nidificanti di Botaurus stellaris e Circus aeruginosus, unici casi di nidificazione di Recurvirostra avosetta e Tringa totanus in Toscana"*;

Tenuto conto che il Regolamento della Riserva Naturale prevede agli artt. 15 e 16 quali direttive per la disciplina delle aree contigue:

- che l'area contigua di tipo B costituisce una zona da sottoporre a regolamentazione per la tutela degli apporti idrici affluenti nel Padule;
- che costituiscono finalità dell'area contigua, tra l'altro:
 - *la riduzione degli impatti esterni complessivi sugli ecosistemi della Riserva Naturale;*
 - *il mantenimento e la tutela del paesaggio agricolo tradizionale;*
 - *la valorizzazione del ruolo di corridoio ecologico delle aree contigue con particolare riferimento al collegamento con la vicina ANPIL Sterpaia;*
- che la gestione delle opere idrauliche sia finalizzata alla corretta conservazione delle aree palustri della Riserva Naturale;

Considerato che il sistema regionale per la biodiversità comprende le aree di collegamento ecologico funzionale (ai sensi dell'art. 75 della l.r. 30/2015) e gli altri elementi strutturali e funzionali della Rete Ecologica Toscana (RET), così come individuata dal Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT/Ppr) nonché le aree

umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar (ai sensi dell'art. 5, c.1, lett. d della l.r. 30/2015);

Considerato che la DGR 644/04 “Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR)” per il Sito Natura 2000 di “Orti Bottagone” individua:

- Tra le **principali emergenze**:

- oltre alle specie dell'avifauna, *Testudo hermanni* (testuggine di Hermann, Rettili), *Emys orbicularis* (testuggine d'acqua, Rettili), *Elaphe quatuorlineata* (cervone, Rettili);
- l'elevato valore naturalistico complessivo dell'area umida, anche in considerazione dell'estrema rarità di tali habitat;
- specie vegetali rare o di interesse fitogeografico;

- Tra i **principali elementi di criticità**:

- **Isolamento dell'area umida in un contesto fortemente urbanizzato, con grandi impianti industriali;**
- **Coltivazioni intensive ai confini settentrionali e orientali dell'area umida;**
- **Impianto di itticultura nei pressi di Perelli con risalita dei reflui di allevamento nella palude degli Orti e conseguenti fenomeni di eutrofizzazione;**

- Tra gli **obiettivi di conservazione**:

- **Recupero delle aree umide circostanti e l'incremento delle connessioni ecologiche con le aree naturali e seminaturali circostanti;**

- **Incremento dei livelli di diversità degli habitat palustri salmastri e di prati asciutti e umidi;**
- **Miglioramento degli apporti idrici in termini quantitativi e qualitativi;**

Considerato che la DGR 454/2008 “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione” individua tra le attività da favorire nelle ZPS caratterizzate da aree umide:

- *creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;*

- *ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;*

Richiamate inoltre le misure di conservazione per la ZSC/ZPS “Padule Orti Bottagone” previste dalla DGR 1223/2015, tra cui in particolare:

- *IA_H_01 “Individuazione e realizzazione da parte dei soggetti competenti di interventi di miglioramento della qualità delle acque e di eliminazione delle cause di alterazione degli ecosistemi (es. delocalizzazione, fitodepurazione, ecosistemi filtro, rinaturalizzazioni ecc.) dettagliandone gli obiettivi di tutela per le situazioni di maggiore criticità, connessi alla presenza di: a) scarichi affluenti a zone umide e corsi d'acqua; b) artificializzazioni estese, fatte salve le necessità derivanti dalla tutela del rischio idraulico, delle condizioni idromorfologiche del sito, provvedendo a segnalarlo al soggetto competente alla programmazione di detti interventi;*

- *IA_J_146 Realizzazione di interventi per l'ampliamento delle aree umide e degli habitat palustri;*
- *RE_U_13 Verifica, da parte dell'Ente Gestore, della fattibilità di ampliamento del SIC Orti Bottagone a comprendere le aree umide retrodunali di Perelli;*

Considerate in dettaglio, inoltre le seguenti motivazioni:

REALIZZAZIONE DI CAPANNONI INDUSTRIALI

1. Il Progetto prevede l'edificazione nell'Area 1 di un capannone industriale di 22.500 mq e nell'Area 2 di n. 2 capannoni industriali rispettivamente di 9.100 mq e 1.200 mq; si dà atto che per detti manufatti sono previste misure di mitigazione (piantumazione di essenze autoctone cespuglianti intervallate da cipressi e olivi ed i fronti principali dei capannoni saranno fatti oggetto di schermatura arborea rampicante), nonché dell'attenzione posta al mantenimento delle distanze di rispetto dai fossi e infine del fatto che tutta la superficie coperta dei fabbricati in impianto verrà utilizzata per l'installazione di pannelli fotovoltaici.

Tuttavia è indubbio che la realizzazione dei capannoni costituisce inevitabilmente **un consumo e una impermeabilizzazione di suolo ineditato**, e per quanto riguarda l'area 2, di un suolo inserito in un ambiente agricolo a seminativo e prato incolto. Attualmente, per quanto riguarda l'Area 1, circa 14.700 mq risultano ineditati e privi di qualsiasi pavimentazione, sostanzialmente prato incolto. In totale quindi l'area non edificata dell'intera proprietà (Area 1 ed Area 2) è pari a circa 47.700 mq corrispondente a circa il 58% del totale.

Quanto sopra pertanto non risulta in linea con il Regolamento della Riserva Regionale Naturale (RR) "Padule Orti-Bottagone" e con il Regolamento Urbanistico (RU) della Val di Cornia: Comuni di Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto (ottobre 2020), il quale peraltro fa esplicito riferimento, nelle norme tecniche attuative (artt. 82 e 93), al suddetto regolamento; in dettaglio:

- a) **Art. 15, Punto 7 lettera e)** del RR: prevede in merito alle finalità: *"Il mantenimento e la tutela del paesaggio agricolo tradizionale"*;
- b) **Art. 15, Punto 7 lettera f)** dello stesso RR, prevede sempre in merito alle finalità: *"La valorizzazione del ruolo di corridoio ecologico delle Aree Contigue con particolare riferimento al collegamento con la vicina Area Naturale Protetta di Interesse Locale "Sterpaia"."*

I capannoni, così come sono ubicati, possono costituire di fatto una barriera fisica che separa l'area contigua di tipo B dall'area contigua di tipo A "Perelli Bassi" (Zona umida Codice RAMSAR:AR_LI02), compromettendo la connessione ecologica tra la Riserva e le zone umide retrodunali della vicina Area Naturale Protetta di Interesse Locale "Sterpaia".

2. Il Modello per la presentazione dell'istanza di Screening di Incidenza e Autorizzazione (allegato C alla D.G.R. n. 13 del 10/01/2022) riporta che:
 - a) al punto 2.2 sovrastima la reale distanza dell'area 1 dal confine con il Sito della Rete Natura 2000: codice IT5160010 ZSC/ZPS denominato "Padule Orti-Bottagone"; la distanza infatti è pari a circa 80 m; inoltre l'Area contigua di tipo A "Perelli Bassi" dell'omonima Riserva regionale, che è anche una zona umida RAMSAR (Codice AR_LI02), confina direttamente con l'area 1;
 - b) al punto 5.3 sarà rispettata in area 1 e area 2 la CO_GEN_05 (*CO_GEN_05: è esclusa qualsiasi opera di impermeabilizzazione dei terreni che modifichi la natura dei suoli e alteri la circolazione idrologica superficiale e profonda dell'area in progetto.*); la costruzione dei nuovi capannoni tuttavia contraddice la stessa CO_GEN_05, in quanto questi occuperanno e quindi impermeabilizzeranno una superficie significativa dell'intero sito (area 1 e area 2);
 - c) al punto 6.2 si risponde NO alla domanda: *"La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone invasive?"* senza chiarirne le motivazioni, sono necessari pertanto dei chiarimenti in merito.

In conclusione la realizzazione dei capannoni industriali di progetto, contribuirà alla artificializzazione dell'area contigua, alla separazione ed all'isolamento reciproco delle residuali aree umide protette, frammentando inoltre la rete di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica, riducendo necessariamente le funzioni ecosistemiche e le attuali dotazioni ecologiche dei paesaggi rurali, e quindi anche la permeabilità ecologica del territorio.

Si aggiunge a quanto sopra l'inevitabile consumo e impermeabilizzazione di suolo.

Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana definisce il contesto nel quale si inserisce il sito in oggetto, ricadente nell'Ambito 16 "Colline metallifere e Elba": **"area critica per processi di artificializzazione"**; l'intervento così come progettato pertanto non potrà che peggiorare una situazione già critica.

La Scheda d'Ambito 16 infatti prevede:

- nella sezione 6.1 *"Obiettivi di qualità e direttive"*, l'Obiettivo 1, per quanto riguarda per gli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore:
 - punto 1.1: *".....omissis....evitare processi di ulteriore artificializzazione, a esclusione dei soli interventi di recupero;"*
 - punto 1.2: *"contenere l'impermeabilizzazione del suoloomissis...."*;
 - punto 1.3: *"evitare le espansioni insediative dei centri urbani costieri (San Vincenzo, Piombino, Follonica),.....omissis..."*;
 - punto 1.7: *".....omissis....evitare processi di marginalizzazione e di frammentazione dei sistemi agro-ambientali."*
- nella sezione 5 *"indirizzi per le politiche"*, per quanto riguarda le *"Pianure, fondovalle (vedi la cartografia e l'abaco dei sistemi morfogenetici) e Arcipelago toscano"*
 - punto 18: *"limitare i processi di consumo di suolo e di urbanizzazione delle aree costiere e delle pianure alluvionali, con particolare riferimento alla zona tra Follonica e Scarlino, alla fascia costiera di San Vincenzo, all'Isola d'Elba. Per i territori circostanti le zone umide costiere (Orti Bottagone, Scarlino, Rimigliano, Mola e Schiopparello), contenere ulteriori processi di frammentazione a opera di nuove infrastrutture o dell'urbanizzato;"*
 - punto 29: *"favorire, nelle aree di pianura, il mantenimento o la ricostituzione della rete di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica, sia per i tessuti a maglia semplificata, sia per quelli della bonifica storica;"*.

ALLEVAMENTO DI SPECIE ANIMALI ALLOCTONE

3. Non è chiaro dalla documentazione presentata quali siano le misure che saranno messe in atto prevenire la fuga degli animali acquatici di allevamento attraverso le tubazioni di scarico dalle vasche al trattamento acque e da questo al Fosso Vignarca e quindi al mare;

EFFETTI SUGLI ECOSISTEMI DEGLI SCARICHI IDRICI

4. Si ritiene necessaria una valutazione approfondita dei possibili fenomeni di risalita dei reflui di allevamento nella palude degli Orti con conseguenti fenomeni di eutrofizzazione o aumento della salinità delle acque superficiali e freatiche; risalita che potrebbe essere dovuta a fenomeni di diffusione, condizioni meteorologiche, effetti di marea e/o periodi di magra, nonché a una combinazione dei suddetti fenomeni.

Ritenuto che l'intervento proposto, collocato a brevissima distanza dalla ZPS/ZSC Orti Bottagone, al confine con l'area umida dei Perelli Bassi, in prossimità dell'Anpil La Sterpaia, in un'area agricola con prevalenti caratteri di seminaturalità che ha una rilevante funzione di zona tampone e di connessione ecologica per la posizione centrale rispetto al sistema naturale costituito dalla core area di Orti-Bottagone e dalle aree naturali disgiunte dei Perelli

Bassi (zona Ramsar) e della Sterpaia, comporti pressioni ambientali che possono causare il degrado della funzionalità ecologica dell'area e andare ad incidere sulle specie e gli habitat per cui è stato istituito il sito natura 2000;

Considerato che, per quanto concerne i citati Siti della Rete natura 2000, occorre fare riferimento alla norma regionale (L.R. 19 marzo 2015 n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale...” e ss.mm.ii), che all'art. 88 disciplina la “*Valutazione di incidenza di interventi e progetti*”, di seguito VincA, per la quale occorre valutare se “siano ragionevolmente ipotizzabili eventuali impatti ed incidenze significative derivanti degli interventi in progetto sulle specie, sugli habitat e/o sull'integrità del sito della Rete Natura 2000, con riferimento agli obiettivi di conservazione dei siti medesimi.

Tenuto conto che lo Screening di incidenza, quale livello preliminare del procedimento di valutazione di incidenza, di per sé non permette di escludere che vi saranno effetti rilevanti sul Sito Natura 2000 in questione (cfr. Commissione Europea, DG Ambiente, 2002 - Guida metodologica alle indicazioni dell'art. 6 comma 3 e 4 della direttiva Habitat);

CONCLUSIONI

Per quanto premesso, si esprime la seguente valutazione, effettuata in base alle informazioni fornite ed agli approfondimenti istruttori effettuati: allo stato attuale delle conoscenze permane un margine di incertezza che non permette di escludere un'incidenza negativa significativa del progetto sulle specie/habitat del Sito e sull'integrità del medesimo. Si rileva, pertanto, la necessità di sottoporre il progetto in esame alla seconda fase, ossia alla Valutazione appropriata, prevista dalla procedura di Valutazione di incidenza, di cui alla L.R. 30/15 art. 88 e ss.mm.ii.

Per i contenuti dello Studio di Incidenza si rimanda a quanto previsto dai Paragrafi 3.3 e 3.4 delle **Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA)** ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” Art. 6 paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.303 del 28-12-2019.

Quale contributo alle verifiche di competenza dell'Amministrazione Comunale in materia di governo del territorio, si rileva che il Regolamento della Riserva naturale, peraltro richiamato dal Regolamento Urbanistico (RU) coordinato tra i Comuni di Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto (ottobre 2020), prevede espressamente, tra le finalità dell'area contigua:

- a) all'art. 15, Punto 7 lettera e): <<Il mantenimento e la tutela del paesaggio agricolo tradizionale>>;
- b) all'art. 15, Punto 7 lettera f): <<La valorizzazione del ruolo di corridoio ecologico delle Aree Contigue con particolare riferimento al collegamento con la vicina Area Naturale Protetta di Interesse Locale “Sterpaia”>>.

Si precisa che il procedimento di ns. competenza decorrerà nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Settore ai sensi dell'art. 87, comma 2 della L.r. 30/2015, dell'istanza di valutazione appropriata.

am/sm/gi/lp

Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)